

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5557 R	6 aprile 2005	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 17 agosto 2004 concernente il decreto legislativo che designa l'autorità competente ad esercitare la sorveglianza sugli im- pianti di accumulazione

1. PREMESSA

Gli impianti di accumulazione, come sottolinea il messaggio del Consiglio di Stato, presentano alti potenziali di pericolo. Una loro rottura può causare danni importanti con possibili perdite di vite umane. Il Ticino annovera diversi importanti impianti di accumulazione (Valle Maggia, Val Blenio, Leventina, Verzasca, ecc.). La loro sorveglianza è quindi importante, sia al momento della loro costruzione sia durante l'esercizio dell'impianto.

Ma rientrano negli impianti di accumulazione che devono essere sorvegliati anche tutti gli impianti per la ritenzione o l'accumulazione di acqua o fango, come anche i manufatti per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio o neve.

2. BASI LEGALI

Le basi legali sulla sicurezza degli impianti di accumulazione sono date a livello federale dagli articoli:

- **76 cifra 3 della Costituzione federale del 19 aprile 1999;**
- **3bis della Legge federale sulla pulizia delle acque del 22 giugno 1877;**
- **dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione del 7 dicembre 1998.**

Il messaggio governativo in esame alle pagine 2, 3 e 4 riporta in esteso le disposizioni degli articoli richiamati sopra.

Il Dipartimento federale dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, secondo il messaggio no. 5557, aveva in cantiere l'elaborazione entro fine 2004 di una nuova "*Legge sul controllo della sicurezza tecnica*". Obiettivo: la messa a punto di "procedure unitarie per la vigilanza sulla sicurezza di sistemi tecnici".

3. ORDINANZA FEDERALE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ACCUMULAZIONE

L'ordinanza federale sulla sicurezza degli impianti di accumulazione entrata in vigore il 1° gennaio 1999 fissa:

- *all'art. 21 cpv. 2 gli impianti che sottostanno alla vigilanza della Confederazione (vedi messaggio CdS pag. 4);*
- *all'art. 22 delega ai cantoni la competenza per la sorveglianza degli impianti che non sottostanno al controllo della Confederazione;*
- *all'art. 29 assegna ai cantoni un termine di 7 anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza per adeguarsi alle disposizioni federali.*

Entro il 2006 il Cantone deve quindi designare l'autorità competente per la vigilanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione che sottostanno al controllo cantonale.

4. SITUAZIONE IN TICINO

Attualmente in Ticino non esiste alcuna normativa legale per quanto concerne l'autorità di vigilanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione.

Semplicemente sulla base di una decisione interna del Consiglio di Stato del 29 agosto 2000 tale compito è stato fin qui assegnato all'*Ufficio arginature ed estrazioni* ora *"Ufficio dei corsi d'acqua"*. Competenza che si limita al controllo delle dighe minori, escluse dalla sorveglianza federale.

Il Cantone è ora chiamato ad applicare le disposizioni della legislazione federale, in particolare quelle previste dall'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione del 1° gennaio 1999.

Per farlo occorre però, in base alla legislazione cantonale, che ottenga una precisa delega dal Legislativo.

5. LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO

A tale scopo con il messaggio no. 5557 in discussione il Consiglio Stato chiede appunto al Gran Consiglio l'adozione del decreto legislativo allegato.

Con lo stesso **all'art. 1** si designa il Consiglio di Stato come autorità competente a esercitare *"la sorveglianza sugli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza cantonale"* secondo l'articolo 22 dell'ordinanza federale.

All'art. 2 si stabilisce che *"contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione"*.

Ottenuta con il decreto legislativo in esame la competenza a esercitare la sorveglianza degli impianti di accumulazione, il Governo, in base alla *"Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti"* del 25 giugno 1928, **delegherà i compiti di sorveglianza all'Ufficio dei corsi d'acqua della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio.**

Il decreto legislativo si limita a chiedere al Parlamento la delega di competenza in attesa della nuova Legge federale sul controllo della sicurezza tecnica.

6. CONCLUSIONI

La proposta di decreto legislativo contenuta nel messaggio no. 5557 s'impone come disposizione d'applicazione di normative federali e non solleva particolari questioni.

La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo annesso al messaggio.

Per la Commissione della legislazione:

Werner Carobbio, relatore

Allidi-Cavalleri - Bobbià - Dafond - Fiori -

Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini - Mellini -

Menghetti - Pantani - Pedrazzini - Quadri